



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Dal diritto penale del fatto al diritto penale del dato Intelligenza artificiale, riconoscimento biometrico e trasformazione del paradigma della prevenzione

Lo schema di decreto legislativo adottato dal Governo in attuazione della delega conferita dalla legge 9 settembre 2025, n. 114 si presenta formalmente come un intervento di adeguamento dell'ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689. Una lettura più attenta evidenzia tuttavia come il decreto non si limiti a recepire la disciplina europea, ma introduca autonome scelte normative destinate a incidere profondamente sull'equilibrio tra esigenze investigative e diritti fondamentali. La questione travalica la disciplina del riconoscimento facciale, investendo il modello stesso di esercizio del potere pubblico in una democrazia costituzionale nell'epoca dell'intelligenza artificiale.

L'impiego di sistemi di identificazione biometrica, la raccolta di dati relativi a una pluralità indifferenziata di persone in luoghi pubblici e l'integrazione di tali sistemi con le banche dati delle forze di polizia rappresentano il punto di convergenza di due fenomeni che caratterizzano il diritto penale contemporaneo: l'anticipazione progressiva della soglia di intervento pubblico, espressa nell'espansione delle misure di prevenzione e nella centralità della «pericolosità»; e lo sviluppo di tecnologie capaci di rendere possibile una raccolta e un'elaborazione di informazioni personali su scala impensabile fino a pochi anni fa. Il decreto si colloca precisamente all'intersezione di questi due percorsi. Il diritto penale liberale non si fonda sulla sfiducia verso la tecnologia, bensì sulla sfiducia verso l'esercizio incontrollato del potere.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Sembrerebbe imporsi al diritto una riflessione precedente rispetto alla tecnologia stessa: quale rapporto dovrebbe intercorrere tra individuo e potere nell'era del dato digitale? Il costituzionalismo moderno ha costruito le proprie garanzie sull'idea che lo Stato potesse limitare la libertà solo a fronte di un fatto determinato, analogicamente categorizzato, empirico. L'algoritmo predittivo, invece, rende possibile una pseudo conoscenza preventiva (perché statistica), automatizzata dell'individuo, nella quale il dato tende a precedere e riempire il sospetto. Il rischio non risiede nella tecnologia in sé, ma nello spostamento del baricentro del potere: dalla ricostruzione del passato alla disponibilità permanente di un pregiudizio futuro. È in questa prospettiva che il dibattito assume una dimensione autenticamente penale, imponendo di ripensare i punti cardinali del concetto di responsabilità.

1. Il decreto non costituisce un mero recepimento dell'AI Act

L'AI Act non impone agli Stati di introdurre sistemi di riconoscimento biometrico negli spazi pubblici, né disciplina in modo esaustivo l'organizzazione delle attività di polizia giudiziaria. Al contrario, individua un sistema di divieti, eccezioni e garanzie minime, lasciando agli ordinamenti nazionali il compito di disciplinarne l'impiego nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali. La questione centrale non è se il decreto rispetti formalmente la struttura del Regolamento, ma se ne rispetti la logica: l'AI Act nasce dalla scelta politica di impedire che l'intelligenza artificiale diventi uno strumento di sorveglianza generalizzata della popolazione, e a tal fine considera incompatibili con l'ordinamento europeo – come regola generale – i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici,

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

ammettendone l'utilizzo solo entro limiti eccezionali, tassativi e rigorosamente controllati.

Il decreto italiano sembra invece spostare il baricentro dal carattere eccezionale dell'impiego alla costruzione di un'infrastruttura tecnologica potenzialmente stabile, nella quale la raccolta preventiva dei dati rappresenta il presupposto ordinario per l'eventuale utilizzo investigativo successivo. È questo slittamento sistematico a costituire il principale motivo di preoccupazione.

2. Dalla cultura del sospetto alla cultura della tracciabilità

L'introduzione di sistemi di identificazione biometrica assistiti dall'intelligenza artificiale non costituisce un semplice progresso tecnologico, ma incide sul momento stesso in cui il potere pubblico entra in contatto con la libertà individuale, modificando il rapporto cronologico e funzionale tra attività investigativa, acquisizione dell'informazione e formazione del sospetto.

La tradizione penalistica dello Stato costituzionale ha costruito il sistema delle garanzie secondo una sequenza logica relativamente stabile: un fatto storico determina una notizia di reato, la notizia di reato giustifica l'avvio delle indagini, le indagini consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie all'identificazione del responsabile. L'intensità dei poteri investigativi cresce proporzionalmente al grado di fondatezza del sospetto: lo Stato «conosce perché sospetta», non «sospetta perché conosce».

Il decreto muove invece lungo una direttrice diversa: il dato non viene raccolto perché esiste un sospetto, ma il sospetto può essere verificato perché il dato è stato preventivamente raccolto. Nel modello tradizionale la prova viene cercata; nel nuovo paradigma essa tende a essere già disponibile, e l'indagine assume

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

caratteristiche sempre meno ricostruttive e sempre più interrogative. È in questo passaggio che il riconoscimento biometrico si distingue radicalmente dalla videosorveglianza tradizionale: mentre quest'ultima produce immagini destinate eventualmente a essere esaminate dall'investigatore, i sistemi biometrici trasformano il volto in un insieme di dati strutturati suscettibili di confronto automatico con altri archivi. L'immagine documenta un evento; il template biometrico costruisce una chiave permanente di ricerca.

La distinzione tra acquisizione delle immagini e successiva identificazione, valorizzata dalla relazione governativa, appare pertanto largamente nominalistica: perché il riconoscimento differito possa avvenire è necessario che il volto sia già stato elaborato, normalizzato, convertito in template digitale e conservato secondo modalità idonee al raffronto. La raccolta del dato costituisce essa stessa il primo atto della procedura identificativa.

La disponibilità permanente di dati biometrici modifica in profondità il rapporto tra cittadino e potere pubblico. Nel modello fondato sulla raccolta preventiva, il cittadino entra nella disponibilità informativa dello Stato indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi sospetto: alla presunzione di innocenza si affianca, senza mai essere esplicitata, una presunzione di tracciabilità – non una categoria giuridica codificata, ma la conseguenza sistemica di un modello nel quale la disponibilità preventiva delle informazioni tende a divenire la condizione ordinaria dell'azione pubblica.

3. La genealogia del diritto penale del dato

Lo schema di decreto in esame non inaugura una nuova stagione della politica criminale italiana, ma costituisce il punto di approdo di una traiettoria evolutiva

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

avviata da tempo. A partire dagli anni Novanta il diritto penale classico — che interveniva dopo il fatto e giustificava le limitazioni delle libertà individuali in ragione della necessità di ricostruire un evento storicamente determinato — ha iniziato a modificarsi profondamente. La categoria della prevenzione ha assunto centralità crescente: l'espansione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ha attribuito rilievo non più soltanto al fatto, ma alla pericolosità; l'accertamento giudiziale ha iniziato a convivere con valutazioni prognostiche; le banche dati delle forze di polizia sono cresciute per quantità e tipologia dei dati trattati.

L'intelligenza artificiale costituisce il naturale sviluppo di questo processo: l'algoritmo non produce conoscenza dal nulla, ma valorizza patrimoni informativi già esistenti, e più ampia è la disponibilità dei dati, maggiore diventa la capacità predittiva e ricostruttiva del sistema. I procedimenti di prevenzione, già caratterizzati da una forte valorizzazione delle informazioni di polizia e da un livello attenuato delle garanzie processuali, rischiano di essere ulteriormente amplificati dalla disponibilità di sistemi biometrici destinati a raccogliere dati relativi a una pluralità indistinta di soggetti, non perché il decreto preveda direttamente tale utilizzo, ma perché ogni ampliamento della disponibilità informativa tende inevitabilmente a espandere, nel tempo, gli ambiti di utilizzazione.

La storia della legislazione penale italiana — dalla disciplina delle intercettazioni alle banche dati genetiche, dalle misure di prevenzione patrimoniali ai captatori informatici — dimostra che gli strumenti introdotti per finalità eccezionali difficilmente rimangono confinati entro il perimetro originario. Il fenomeno del

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

function creep describe l'estensione graduale e spesso inavvertita delle finalità originariamente previste: una tecnologia introdotta per uno scopo limitato tende a essere utilizzata per finalità ulteriori, spesso attraverso modifiche legislative marginali. Le infrastrutture, una volta create, non vengono smantellate ma si espandono autoalimentandosi.

Nel diritto penale del fatto il dato viene acquisito per accertare il reato; nel diritto penale del dato il reato diventa l'occasione per interrogare dati già acquisiti. Il punto di partenza non è più il fatto storico, ma la disponibilità dell'informazione.

4. Il mutamento antropologico del rapporto tra individuo e potere

La progressione tecnologica investe una questione ben più profonda: la trasformazione dell'idea stessa di persona sulla quale si è costruito il costituzionalismo moderno. La tradizione liberale ha edificato il diritto penale attorno all'assunto che l'individuo sia, anzitutto, un soggetto libero, la cui responsabilità può emergere soltanto attraverso l'accertamento di un fatto storicamente determinato. La tecnologia algoritmica introduce una diversa rappresentazione dell'essere umano: non più soltanto autore di condotte, ma produttore permanente di dati che ne anticipano azioni future, secondo inquietanti schemi ripetitivi. Non più esclusivamente titolare di diritti, ma nodo informativo all'interno di una rete di relazioni digitali continuamente osservabili, classificabili e correlabili. L'identità personale tende così a essere progressivamente sostituita dalla sua proiezione, nella quale il dato rischia di assumere una rilevanza maggiore della persona che lo genera, distopicamente il futuro probabile diventa più sicuro del vero presente.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Questa trasformazione modifica la natura stessa del potere pubblico. Lo Stato moderno esercitava il controllo prevalentemente attraverso la conoscenza del passato, ricostruendo fatti già accaduti per attribuire responsabilità. L'intelligenza artificiale consente invece una conoscenza preventiva, continua e potenzialmente predittiva, nella quale la disponibilità dell'informazione precede l'evento e rende possibile una forma di governo fondata sull'anticipazione. Il rischio non consiste nell'automazione della decisione, ma nell'automazione della conoscenza: quando ogni individuo diviene costantemente conoscibile, il potere non attende più che emerga un fatto per intervenire, ma dispone già degli strumenti necessari per orientare, selezionare e classificare la realtà sociale. È in questa prospettiva che il dibattito sul riconoscimento biometrico trascende la dimensione tecnica e assume un significato eminentemente costituzionale. Ogni epoca è stata caratterizzata da una tecnologia capace di ampliare il potere dello Stato; la differenza dell'intelligenza artificiale risiede nel fatto che essa non aumenta soltanto la forza dell'azione pubblica, ma ridefinisce le condizioni stesse della conoscibilità dell'individuo. La questione giuridica diventa allora inevitabilmente filosofica: se la libertà costituzionale è nata come limite al potere di conoscere e di controllare, occorre domandarsi se tale equilibrio possa sopravvivere quando la conoscenza diviene permanente, automatizzata e potenzialmente onnipresente. Il problema, dunque, non è se l'intelligenza artificiale debba essere utilizzata, ma entro quali limiti una democrazia costituzionale possa consentire che la tecnologia trasformi il cittadino da soggetto di diritto a oggetto di elaborazione algoritmica.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

5. Gli artt. 8 e 10 del decreto: il dato biometrico come nuova infrastruttura della prevenzione

L'elemento maggiormente innovativo non è l'atto dell'identificazione, ma la costruzione del patrimonio informativo necessario affinché quell'identificazione possa essere effettuata. Ogni sistema di riconoscimento automatico presuppone almeno quattro momenti logicamente distinti: l'acquisizione dell'immagine, la sua trasformazione in template biometrico, la conservazione del dato e il successivo raffronto con altri archivi. L'identificazione è soltanto la fase finale, ma il decreto sembra concentrare la propria attenzione quasi esclusivamente su di essa, lasciando in ombra la rilevanza costituzionale dei passaggi precedenti.

Dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, il momento più invasivo non coincide con il raffronto finale: l'incidenza sulla libertà personale e sulla riservatezza si realizza già quando il volto viene trasformato in un dato biometrico stabile. Una fotografia rappresenta una persona; un template biometrico rappresenta un'identità, rendendo possibile ogni successivo utilizzo e distinguendo il trattamento biometrico dalla videosorveglianza tradizionale.

L'art. 10 del decreto desta attenzione per la tecnica legislativa prescelta: la possibilità di trattare dati biometrici in luoghi od eventi caratterizzati da «esigenze di ordine e sicurezza pubblica» è ancorata a una clausola generale estremamente ampia, che non individua tipologie tassative di eventi, non delimita i caratteri dei luoghi e non stabilisce parametri oggettivi per verificare le esigenze richiamate. Il principio — costantemente affermato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo — è che quanto più invasivo è il trattamento dei dati personali, tanto più rigorosa deve essere la

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

predeterminazione legislativa delle condizioni di utilizzo. Il decreto sembra invece affidare larga parte della disciplina a concetti elastici e rinvii amministrativi, con il duplice effetto di ampliare il margine interpretativo delle autorità procedenti e di rendere più difficile il controllo giurisdizionale.

L'art. 8, laddove consente nei casi d'urgenza l'attivazione del sistema da parte dell'autorità di polizia con successiva richiesta di convalida, pone il rischio che — trattandosi di tecnologie progettate per operare in tempi estremamente ridotti — il meccanismo eccezionale diventi progressivamente la modalità ordinaria, spostando il baricentro decisionale dall'autorità giurisdizionale a quella amministrativa. L'intero sistema del codice di procedura penale è costruito attorno all'idea che il controllo giurisdizionale costituisca il presupposto dell'attività investigativa, non il suo rimedio: il controllo preventivo impedisce l'ingerenza illegittima; il controllo successivo, nella migliore delle ipotesi, si limita a prenderne atto. Il dato, una volta acquisito, è già entrato nella disponibilità dell'apparato pubblico: la successiva cancellazione può eliminare il patrimonio informativo, ma non il fatto che il trattamento sia avvenuto. È questa irreversibilità fattuale a rendere strutturalmente inadeguato il solo controllo ex post.

6. Il riconoscimento biometrico non è una tecnica investigativa come le altre

La differenza rispetto agli strumenti investigativi tradizionali è qualitativa prima ancora che quantitativa. Intercettazioni telefoniche, captatori informatici, sistemi GPS e prelievi biologici operano nei confronti di un soggetto già individuato attraverso elementi acquisiti indipendentemente dalla tecnologia impiegata: la tecnologia svolge una funzione ancillare, consentendo di conoscere meglio un

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

soggetto già selezionato. Il riconoscimento biometrico modifica radicalmente questa relazione: la tecnologia non viene più utilizzata nei confronti di un individuo previamente individuato, ma contribuisce essa stessa a determinare il perimetro della platea investigabile, concorrendo a selezionare i soggetti che meritano attenzione investigativa.

Cruciale è la distinzione tra identificazione uno-a-uno (*one-to-one*) e identificazione uno-a-molti (*one-to-many*): nel primo caso il sistema verifica se una persona già individuata corrisponde a una determinata identità; nel secondo confronta il volto di una persona con un'intera banca dati per cercare possibili corrispondenze. Nell'identificazione uno-a-molti la persona non entra nel sistema perché è già sospettata, ma può diventare sospettata perché è stata cercata al suo interno. Il problema non è soltanto la capacità di riconoscere, ma la capacità di cercare: è questa la ragione per cui il diritto europeo ha previsto limiti particolarmente rigorosi per l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici.

Un ulteriore profilo critico riguarda il rapporto tra algoritmo e decisione umana. La scienza cognitiva ha evidenziato il fenomeno dell'*automation bias*: la tendenza degli operatori ad attribuire maggiore affidabilità alle indicazioni prodotte da sistemi automatizzati, percepiti come tecnicamente complessi o neutri. Nel contesto investigativo, la ricerca della prova può trasformarsi nella ricerca della conferma, e il sospetto generato dal sistema può diventare il punto di partenza di una ricostruzione retrospettiva. La macchina non decide, ma stabilisce quali possibilità meritino di essere considerate, orientando l'orizzonte del giudizio umano.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Il riconoscimento biometrico opera inoltre attraverso probabilità statistiche, non mediante identificazioni certe. L'algoritmo produce una graduatoria di compatibilità tra rappresentazioni matematiche, e solo una successiva valutazione umana può trasformare quella compatibilità statistica in un'ipotesi investigativa. I due tipi di errore propri di ogni sistema — il falso positivo e il falso negativo — assumono rilevanza costituzionale diretta: un errore di identificazione può incidere sulla libertà personale, sulla reputazione e sulla costruzione dell'ipotesi accusatoria. La tecnologia può aumentare la capacità investigativa, ma non può modificare il significato costituzionale della prova.

7. Le garanzie costituzionali nell'era algoritmica

L'intelligenza artificiale non crea uno spazio libero da regole; al contrario, proprio la sua capacità di incidere su una pluralità indistinta di persone impone un rafforzamento delle garanzie tradizionali.

Sotto il profilo della legalità, non è sufficiente che l'intervento pubblico trovi una base normativa formale: la disciplina deve essere sufficientemente determinata da consentire al cittadino di prevedere le circostanze nelle quali i propri dati possano essere acquisiti, trattati e utilizzati. Una normativa che attribuisca poteri invasivi attraverso formule generiche rischia di trasformare la legge in una mera autorizzazione all'esercizio del potere — vizio costantemente censurato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di sorveglianza tecnologica.

Quanto al principio di proporzionalità, il diritto costituzionale non chiede soltanto se una misura funzioni, ma se sia giustificato utilizzarla e se non esistano strumenti meno invasivi idonei al medesimo risultato. Un sistema di sorveglianza più potente non è automaticamente un sistema migliore: il problema della

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

democrazia costituzionale non è impedire allo Stato di essere efficace, ma impedire che l'efficacia diventi l'unico criterio di legittimazione del potere.

Il tema della riserva di giurisdizione è quello più direttamente inciso dalla struttura del decreto: quando il potere pubblico incide su diritti fondamentali, la garanzia più efficace consiste nell'affidare la decisione a un soggetto terzo e indipendente prima che l'ingerenza avvenga. La tecnologia modifica anche la dimensione temporale delle garanzie: un controllo successivo può essere adeguato rispetto a un'attività reversibile, ma è strutturalmente inadeguato rispetto a un trattamento biometrico già effettuato.

8. Conclusioni: il governo costituzionale della tecnologia

Il punto critico dello schema di decreto non risiede nella possibilità di utilizzare la tecnologia per finalità investigative determinate, bensì nel rischio che la disponibilità preventiva del dato diventi la condizione ordinaria dell'azione pubblica. Per secoli il diritto penale liberale ha costruito le proprie garanzie intorno a un principio: il cittadino non è sottoposto al potere investigativo dello Stato se non quando emergano elementi concreti che giustifichino tale intervento. Il nuovo paradigma tecnologico rischia di invertire questa relazione: il cittadino non viene osservato perché sospettato, ma può diventare sospettato perché previamente osservabile.

I principi di legalità, proporzionalità, necessità e riserva di giurisdizione non rappresentano ostacoli alla sicurezza, ma ne costituiscono la condizione di legittimità. La sfida dell'intelligenza artificiale applicata alla sicurezza pubblica sarà una delle grandi questioni della politica giudiziaria dei prossimi anni, e la risposta non può essere né il rifiuto della tecnologia né la sua accettazione acritica,

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

ma il governo costituzionale della tecnologia: il confine tra sicurezza e controllo non è determinato dalla potenza degli strumenti disponibili, ma dai limiti che una democrazia sceglie consapevolmente di imporre al proprio potere.

Roma, 5 agosto 2026

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione